



TRIBUNALE DI BOLZANO

UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Francesca Bortolotti

Presidente

dott.ssa Cristina Longhi

Giudice

dott. Thomas Fleischmann

Giudice relatore

nel procedimento di ammissione al concordato preventivo *sub* R.G. **15-2/2025** promosso da:

EMT TRANSPORT S.R.L. (p.iva 02469630210), con sede legale in Caldaro sulla strada del vino (BZ), Palude di Caldaro n. 2/C, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore sig. Elmar Morandell, rappresentata e difesa dagli Avv.ti FABRIZIO MARCHIONNI e GIORGIA MARTINELLI del foro di Trento, nonché dall'Avv. MICHAEL WALZL del Foro di Bolzano;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

- premesso:

- che in data 28.02.2025 la società **EMT TRANSPORT S.R.L.** ha depositato ricorso ex art. 44 CCII;
- che con decreto collegiale del 04.03.2025 il Tribunale ha concesso termine di sessanta giorni ai fini del deposito, a cura del debitore, della domanda "completa", come previsto dall'art. 44 co. 1 lett. a) CCII, termine prorogato di ulteriori sessanta giorni con decreto d.d. 05.05.2025;
- che con decreto d.d. 04.03.2025 sono state concesse altresì le misure protettive ex art. 54 comma 2, primo e secondo periodo CCII per la durata di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della domanda nel Registro delle imprese e che le stesse sono state successivamente oggetto di proroga;

- che in data 03.07.2025 la ricorrente depositato la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2 CCII;
- che con successivi decreti sono state richieste integrazioni o chiarimenti (d.d. 22.07.2025, 05.09.2025 e 06.11.2025) e che gli stessi sono stati depositati dalla ricorrente il 18.08.2025, il 26.09.2025 e il 26.11.2025;
- che il Commissario Giudiziale Avv. Vicentini ha depositato pareri in data 22.07.2025, 11.10.2025 e 11.12.2025;

osserva

1. Profili di rito e cause della crisi.

Va premesso che si intende aderire all'orientamento secondo cui, operando un raffronto tra le norme (art. 7, 47, 87, 112 CCII), si evince che il concetto di ritualità della proposta di cui all'art. 47 CCII vada inteso non come un mero controllo formale, ma in senso ampio, ovvero come conformità del piano e della proposta al modello legale.

Altrimenti, sarebbero sottoposte al vaglio di convenienza dei creditori ed avviate procedure viziate *ab initio* che, però, non potrebbero superare il vaglio in sede di omologa ove, invece, la conformità al modello legale dello strumento deve necessariamente essere accertata (Trib. Firenze, 11.12.2024, reperibile all'indirizzo www.ilcaso.it).

D'altronde, una diversa interpretazione si porrebbe in contrasto con il principio di economicità dei mezzi processuali.

Ciò chiarito, per quanto riguarda il profilo formale, la domanda è ammissibile e la procedura risulta regolare.

Sussiste, in primo luogo, la **competenza** di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, c. II, C.C.I.I. dato che il centro di interessi principale dell'impresa è situato in Caldaro sulla strada del vino (BZ) e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione.

Dalla documentazione in atti emerge la sussistenza del presupposto soggettivo di **imprenditore commerciale** che non presenta i requisiti per la qualifica di “**impresa minore**” ex art. 2 comma 1 lett. d) CCII.

Sussistono i presupposti e le condizioni di cui all'art. 84 CCII, trovandosi la società in

stato di **crisi o insolvenza**, avuto particolare riguardo ai dati esposti nella situazione patrimoniale, economico e finanziaria ex art. 87, comma 1, lett. a), CCII, aggiornata al 28.02.2025, in cui si evidenzia una perdita di esercizio per € 635.221,56, nonché un patrimonio netto negativo (per € 87.204) già al 31.12.2023 (cfr. doc.to 10 allegato al ricorso ex art. 44 CCII e doc.to 3 allegato alla proposta).

Per quanto riguarda le **cause dello stato di crisi e la sua entità (87 co. 1 lett. b)**, la proponente indica la presenza di perdite sin dal 2018, da ascriversi una generale crisi del settore dei trasporti, in ragione di un considerevole incremento dei costi conseguente alla crisi energetica, *“che in un mercato estremamente concorrenziale, non sempre è stato possibile “ribaltare” sui clienti, nonché ai maggiori costi che “EMT” ha dovuto sostenere per l’acquisizione di servizi esterni”*; avrebbero poi inciso in maniera ulteriormente negativa sia la pandemia Covid-19, che le politiche restrittive adottate dalla BCE (cfr. piano, pag. 5-6).

La proponente indica una riduzione di fatturato di circa un milione di € (da € 12.875.956 a € 11.983.353) nell’esercizio 2020, non recuperato negli esercizi successivi (si indicano ricavi di ca. 7,5 milioni nel 2023 e poco meno nel 2024), con patrimonio netto divenuto negativo per € 87.204, situazione che però sarebbe stata gestita mediante rinuncia a parte dei finanziamenti soci (i finanziamenti eseguiti dal signor Morandell dal 2018 al 2021 ammonterebbero a oltre € 400 mila, cfr. piano, pag. 5-6).

Il piano e la proposta di concordato sono stati depositati, unitamente alla documentazione di cui all’art. 39 e ss. CCII, nonché alla relazione del professionista indipendente Dott. Andrea Romito ex art. 84 co. 3CCII.

2. Il piano e la sua completezza ai sensi dell’art. 87 co. 1 CCII. In particolare, la corretta determinazione del valore di liquidazione (87 co. 1 lett. c).

2.1 Il piano può qualificarsi in **continuità aziendale**. Infatti, nel dettaglio si rileva che:

- in data 26.02.2025, pochi giorni prima di presentare domanda ex art. 40-44 CCII, la ricorrente ha stipulato un contratto d’affitto d’azienda con Morawa Berchtold Transport e Logistic Italia Srl (cfr. doc. 7 allegato al ricorso ex art. 44 CCII d.d. 28.02.2025). Questo prevede un canone annuo di € 240.000,00, oltre agli importi *pro tempore* necessari per far fronte al pagamento: i) dei canoni di leasing; ii) dei riscatti dei beni oggetto dei contratti

di leasing scadenti durante la vigenza del contratto di affitto; iii) dei canoni di locazione immobiliare. In applicazione dei criteri sopra indicati, il canone di affitto per il 2025 ammonta ad € 723.391,00 oltre I.V.A (cfr. doc. 7, art.9 allegato al ricorso ex art. 44 CCII d.d. 28.02.2025); non sono oggetto di affitto il “magazzino” (come individuato nel contratto), ed altri beni e rapporti, elencati nel dettaglio all’art. 3;

- è previsto un aumento di capitale sociale riservato alla stessa affittuaria Morawa-Berchtold Transport & Logistic Italia Srl (d’ora in poi, anche Morawa Italia srl) per € 3.166.071,00, che sarà sottoscritto e versato entro dieci giorni dalla omologazione del concordato. Parimenti, il sig. Elmar Morandell (che detiene il 99,7 % delle quote, cfr. visura sub doc. 1 allegato a ricorso ex art. 40-44 CCII) dovrà cedere, ove necessario, le partecipazioni residue al prezzo di un euro. Dall’importo di € 3.166.071,00 sarà detratto l’importo del magazzino già utilizzato e pagato da Morawa Italia Srl (cfr. piano pag. 11 e doc. 8 e 9 allegati al piano); infatti, l’art. 9 co. 5 del citato contratto di affitto prevede che nel corso del rapporto l’affittuaria possa utilizzare detti beni, impegnandosi al pagamento degli stessi entro trenta giorni al prezzo di mercato o comunque non inferiore al prezzo di acquisto;
- è previsto il versamento – condizionato all’omologazione del concordato e a favore del rappresentante legale della proponente, sig. Morandell, che a sua volta li verserà alla procedura - di ulteriori somme da parte della sig.ra Dissertori Elisabeth (€ 44.000,00, cfr. pag. 11 piano e doc. 10 allegato al piano), nonché da parte di Morawa Italia Srl. Quest’ultima società si è impegnata a versare la finanza necessaria per garantire un soddisfacimento dei creditori chirografari almeno pari al 7% fino alla concorrenza della somma massima di € 130.000,00 (cfr. pag. 11 piano e doc. 9 allegato al piano). Invece, il versamento della sig.ra Dissertori è indicato nel termine di dieci giorni dalla data di sottoscrizione e versamento del citato aumento di capitale sociale;
- gli impegni previsti per Morawa Italia vengono altresì garantiti da Morawa Berchtold Transporte GmbH (cfr. doc. 8 e 9), socia unica della stessa Morawa Italia srl; tale società che viene indicata avere sede a Innsbruck (Austria) ed essere operante nel settore delle spedizioni e dei trasporti con oltre 200 dipendenti e 8 centri logistici in Austria e Svizzera (cfr. piano, pag. 9);

- i soci di minoranza di “EMT”, Bertagnolli Alexander e Mair Anton – che detengono ciascuno una quota di nominali € 28,50, rappresentativa dello 0,15% del capitale sociale della società – si sono impegnati a rinunciare al diritto di opzione eventualmente a loro spettante in relazione all’aumento di capitale sociale che sarà deliberato dalla “Società” per consentire a Morava-Berchtold Transport & Logistic Italia Srl di acquisire il controllo totalitario della stessa, nonché, nel caso in cui ciò fosse necessario, a cedere a Morawa Italia Srl le quote detenute nella proponente al prezzo di un euro ciascuno, (cfr. doc. 11 allegato al piano);
- dopo aver depositato il ricorso ex art. 40- 44 CCII la Guardia di Finanza ha contestato a “EMT” l’indebito utilizzo in compensazione di un credito d’imposta formazione 4.0 maturato per € 183.621,36 (cfr. doc. 6 allegato al piano). Inoltre in data 28.2.2025 sono stati eseguiti pagamenti per € 20.384,84 (somma che risulta detraendo l’importo pagato a un creditore privilegiato ex art. 2751-bis, comma 1, n. 1, c.c., per il quale è previsto in ogni caso il pagamento in misura integrale). In seguito, il sig. Morandell ha stipulato un contratto preliminare con la madre sig.ra Dissertori, promettendole di vendere alcune quote di beni di proprietà per l’importo di 250.000,00 €, già corrisposto (cfr. doc. 8 e 9 allegati a chiarimenti d.d. 28.08.2025). Con tali somme il sig. Morandell ha eseguito il pagamento della somma dovuta da EMT in seguito all’adesione al PVC notificato dalla GdF rinunciando al credito vantato nei confronti della società a titolo di rimborso subordinatamente all’omologazione del concordato preventivo e ha versato alla proponente la somma corrispondente ai pagamenti eseguiti in data 28.2.2025 per € 20.385,00 (cfr. doc. 4 e 10, allegati a chiarimenti d.d. 28.08.2025, nonché pag. 6 e 7 dei citati chiarimenti).

A seguito dei chiarimenti depositati il 26.11.2025, si rileva che ai sensi dell’art. 84 co. 2 CCII il piano è da qualificarsi in **continuità aziendale indiretta**, essendo prevista la gestione dell’azienda in esercizio in forza del suddetto affitto sino alla completa esecuzione del concordato.

Infatti, l’art. 8 del suddetto contratto prevede una durata di due anni a partire dal 01.03.2025, ma nei suddetti chiarimenti, a pag. 8, la proponente precisa che *“anche dopo l’omologazione, la gestione aziendale continuerà a essere svolta dall’affittuaria in forza*

del contratto di affitto d'azienda, senza soluzione di continuità e quantomeno sino alla completa esecuzione del concordato preventivo e alla sua definitiva chiusura. Solo successivamente, una volta che "EMT" sarà integralmente esdebitata, Morawa-Berchtold Transport & Logistic Italia Srl deciderà se mantenere una separazione tra proprietà e gestione in capo a due società giuridicamente distinte (in quanto dotate di autonoma personalità giuridica) ovvero se procedere ad una fusione societaria".

2.2 Ai sensi dell'art. 87 co. 1 lett. a), sono state indicate **le attività e passività** al momento della presentazione del piano e **la descrizione della situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa** (cfr. doc.ti 2 e 3 allegato alla proposta, aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, nonchè stato particolareggiato ed estimativo delle attività); è stata inoltre descritta la **posizione dei lavoratori** (anche ai fini di quanto richiesto dall'art. 87 co. lett. o), cfr. piano, pag. 5, poi precisati nei chiarimenti d.d. 25.09.2025, pag. 8:" *i lavoratori sono stati trasferiti alle dipendenze dell'affittuaria con decorrenza dalla data di efficacia del contratto di affitto di azienda, alle seguenti condizioni: a. mantenimento della pregressa anzianità aziendale; b. inquadramento contrattuale pari a quello in essere presso EMT alla data del trasferimento di azienda, e con mansioni affidate da Morawa-Berchtold Transport & Logistic Italia Srl in base alle effettive esigenze tecnico-produttive ed organizzative della medesima, nel rispetto dell'art. 2103 c.c.; mantenimento della sede di lavoro (Caldaro o Cortaccia); c. mantenimento delle condizioni retributive di ciascun dipendente praticate da EMT così come risultanti dalle buste paga da quest'ultima elaborate, e con esclusione di qualsivoglia ulteriore trattamento comunque denominato, qualora non presente nelle predette buste paga", cfr. gli allegati doc.ti 6-10: comunicazione ai sensi dell'art. 47 L. 428/1990 inviata alle organizzazioni sindacali, l'accordo sindacale ex art. 47 L. 428/1990 concluso tra EMT Transport Srl, Morawa - Berchtold Transport & Logistic Italia Srl e le organizzazioni sindacali e i verbali di conciliazione individuale in sede sindacale ex art. 411 c.p.c. conclusi con i singoli dipendenti).*

2.3 Occorre ora affrontare il tema del **valore di liquidazione** (art. 87 co. 1 lett c).

2.3.1 Con decreto d.d. 06.11.2025 sono state richiesti chiarimenti e integrazioni, che è

opportuno sintetizzare in questa sede.

Il piano depositato il 04.07.2025 non ha previsto procedure competitive, poiché la ricorrente ha considerato escluse dall'ambito applicativo dell'art. 91 CCII le operazioni che incidono sul capitale sociale.

In termini generali, la competitività, come noto, è principio generale posto a garanzia del miglior soddisfacimento dei creditori. Una volta che si esclude qualsiasi competizione - come nel caso di specie - assume importanza dirimente la corretta determinazione del valore di liquidazione di cui all'art. 87 co. 1 lett. c) CCII.

Al riguardo, la proponente sostiene che, in ipotesi di liquidazione giudiziale, la società cesserebbe l'attività aziendale e si disperderebbero i suoi valori aziendali (cfr. doc. 2, relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, pag. 66), considerazioni condivise dall'Attestatore (ad es. cfr. doc. 5 pag. 33).

La proponente ha poi ribadito l'apertura della liquidazione giudiziale determinerebbe il venir meno dell'affitto d'azienda e della continuità aziendale, in ragione del fatto che è società di trasporti priva di contratti a lungo termine e che la stessa è in grave crisi, sicché in ipotesi di liquidazione giudiziale andrebbe considerato unicamente il valore di realizzo dei singoli beni (cfr. chiarimenti d.d. 25.09.2025, pag. 2).

Pertanto, i valori esposti a piano si fondano sulla sommatoria dei valori atomistici dei singoli beni di cui EMT è titolare.

Il precedente decreto ha però osservato che il contratto d'affitto d'azienda prevede all'art. 8 una durata di due anni a partire dal 01.03.2025, quindi sino al 01.03.2027 (doc. 7 allegato al ricorso d.d. 03.03.2025). Al contempo, il co. 2 di tale art.8 prevede una facoltà di recesso per l'affittuaria in caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di EMT, nonché una predeterminazione dell'indennizzo spettante all'affittuaria. Tuttavia, con riguardo a tale ultima clausola, è stato rilevato che l'art. 172 co. 6 CCII – con norma di carattere generale- prevede l'inefficacia delle clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dall'apertura della liquidazione giudiziale (sulla portata generale di tale norma, v., con riguardo all'analoga disposizione contenuta nella legge fallimentare, ex multis Cass. Sez. Un. n. 5694/2023:” *L'apertura della procedura concorsuale in pendenza del rapporto contrattuale determina, per regola generale ex art.*

72, comma 6, l.fall., valevole anche per l'appalto, l'inefficacia della clausola negoziale che ne fa dipendere la risoluzione da tale evento”).

Trovarebbe quindi applicazione l'art. 184 CCII (contratto di affitto di azienda), che prevede che l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del concedente non scioglie il contratto di affitto d'azienda, ma che il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, possa recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati.

Se ne desume, quindi, che in caso di apertura della liquidazione giudiziale, salva diversa determinazione del Curatore, il contratto d'affitto d'azienda proseguirebbe sino alla scadenza (01.03.2027) e con esso verrebbe salvaguardata la continuità d'impresa.

L'azienda, quindi, potrebbe in seguito essere presumibilmente ceduta mediante le procedure competitive che caratterizzano le vendite nella liquidazione giudiziale. Pertanto, è stato rilevato che, in questa sede, il valore di liquidazione ex art. 87 co. 1, lett. c) CCII debba tenere conto del maggior valore derivante dalla cessione dell'azienda in esercizio.

È stato poi evidenziato che tale valore debba essere determinato *ex ante* - non solo perché l'art. 87 co. 1 lett. c) fa riferimento genericamente al momento della “domanda di concordato” - ma perché nel caso di specie assume importanza determinante il momento di stipulazione del contratto d'affitto d'azienda, anteriore di pochi giorni alla presentazione della domanda ex art. 44 CCII. In quel momento, infatti, l'azienda inglobava il maggior valore derivante dalla continuazione in esercizio, tanto che è stato stipulato un contratto d'affitto della stessa azienda.

Allo stesso tempo, è stato sottolineato che l'orientamento giurisprudenziale che si è espresso positivamente rispetto al compimento di operazioni simili a quella oggi in esame (concordato con aumento di capitale sociale e senza la previsione di procedure competitive) in vigenza della legge fallimentare ha evidenziato la necessità di verificare con attenzione che il concordato non si risolva in un'operazione a danno dei creditori (Corte d'Appello di Venezia, 19.11.2021, pag. 10, reperibile all'indirizzo dirittodellacrisi.it; simili considerazioni sono altresì espresse da Trib. Roma 05.08.2019,

pag. 22, reperibile all'indirizzo www.ilcaso.it).

Nel caso di specie, dunque è stato ritenuto necessario verificare che l'intera operazione, per come strutturata (contratto di affitto d'azienda in vista di un successivo aumento di capitale sociale della stessa affittuaria) non abbia di fatto impedito la cessione dell'azienda in esercizio ad un valore congruo.

In altre parole, è stato ritenuto necessario sincerarsi che non sia stato realizzato un abuso dello strumento concordatario. Non sarebbe infatti ammissibile che venga meno tale maggior valore derivante dalla continuità aziendale, a detrimento dei creditori, per effetto di una complessa operazione preordinata all'acquisizione delle quote sociali.

Il confronto, dunque, non può essere compiuto *ex post* fra il corrispettivo offerto in questa sede ed il valore atomistico dei singoli beni, ma si ritiene doveroso considerare *ex ante* il maggior valore derivante dalla continuità aziendale poiché - quando l'operazione ha avuto inizio - tale maggior valore era parte del patrimonio aziendale.

Pertanto, è stato ritenuto necessario accertare che mediante la complessiva operazione – stipulazione del contratto d'affitto d'azienda, prima, e previsto acquisto delle quote, poi - non venga prospettata ai creditori un'unica soluzione alla crisi, che li privi di tale maggior valore derivante dalla continuità aziendale.

La verifica in questione si compie necessariamente attraverso l'esame della congruità del canone di affitto e del corrispettivo d'acquisto delle quote sociali.

È stato quindi ritenuto necessario il deposito di un bilancio attuale (ossia: dalla data di stipulazione del contratto d'affitto) relativo all'andamento e ai risultati ricavati dall'azienda ceduta, nonché all'andamento finanziario della stessa. È stato poi ritenuto necessario che l'Attestatore, anche sulla base della documentazione acquisita, integrasse l'attestazione, depositando una stima riguardante: - la congruità del canone d'affitto d'azienda di cui al contratto d.d. 26.02.2025, valutata al momento della stipulazione di tale contratto; - la congruità del corrispettivo previsto per l'acquisto delle quote, sempre valutata in tale momento e sono stati assegnati termini per integrazione.

2.3.2 La proponente ha presentato le integrazioni indicate.

Essa ha evidenziato, quindi, che al momento in cui è stato stipulato il contratto d'affitto, l'azienda inglobava un disavviamento ("*badwill*"), che correggerebbe in diminuzione il

valore contabile della stessa; l'eventuale miglioramento della situazione che dovesse conseguire nel tempo sarebbe dovuta a investimenti, organizzazione, modalità gestionali ecc. dell'affittuaria e non potrebbe, quindi essere inglobato nel valore di liquidazione, giacché significherebbe far pagare un prezzo per un valore attualmente inesistente e che, anzi, sarà creato dalla gestione di detti soggetti (cfr. chiarimenti d.d. 25.11.2025, pag. 3-6).

Più nel dettaglio, la proponente ha esposto che alla data di stipula dell'accordo, EMT era prossima al definitivo disgregamento dell'azienda, in quanto da ottobre 2024 si erano licenziati 13 dipendenti (doc. 2), due rate dei canoni di leasing dei veicoli risultavano impagate, con rischio di risoluzione dei relativi contratti ed esisteva una procedura di sfratto di morosità pendente, con rischio di perdita di disponibilità della sede operativa e del magazzino (cfr. doc. 3); pertanto, sarebbe stato prossimo un blocco immediato delle attività.

Tali affermazioni sono supportate da documentazione che risulta coerente con quanto indicato.

Il bilancio infrannuale richiesto è stato infatti depositato, evidenziando una significativa perdita d'esercizio per € 240.754,69 nel periodo considerato (01.01.2025-31.08.2025) per l'affittuaria Morawa Italia srl (cfr. doc. 4 allegato ai chiarimenti d.d. 22.11.2025), dati che rapportati su base annua rappresenterebbero una perdita di € 481.509,38.

L'Attestatore ha poi depositato un'integrazione all'attestazione (doc. 8), in cui, attraverso un'analisi dei bilanci antecedenti alla proposizione della domanda ex art. 40-44 CCI, evidenzia che – alla data di stipulazione del contratto di affitto d'azienda – l'impresa non inglobava alcun avviamento, ma anzi comprendesse un cd. disavviamento, in quanto l'esercizio dell'attività d'impresa è in grado di generare perdite e non utili.

In particolare, l'attestatore ha esaminato i bilanci 2021-2024, esprimendo il valore dell'EBITDA normalizzato (ossia, rettificato per poste e movimenti di natura straordinaria). Inoltre, ha sottolineato come tali bilanci fossero redatti secondo i principi contabili internazionali IAS, che – nel caso di specie - richiedono un accorgimento, in quanto, adottando tali principi, i veicoli in leasing figurano come veicoli di proprietà, il cui ammortamento non risulta nell'EBITDA: trattandosi di società di trasporti, tali canoni

rappresenterebbero un costo della gestione caratteristica, da includere nella valutazione.

In questo modo, risulta che la società ha ottenuto un EBITDA (rettificato) medio per il periodo 2021-2024 in perdita di ben € 579.137,90 per esercizio; inoltre, ogni singolo esercizio considerato (2021-2024) risulta in perdita (pag. 12-16).

Secondo l'Attestatore, il canone di affitto pattuito (€240.000,00 annui, oltre al pagamento di canoni di leasing e di locazione immobiliare) risulterebbe quindi congruo in ragione della valutazione reddituale negativa di EMT. Tale dato risulta confermato dal già citato bilancio infrannuale negativo di Morawa Italia (pag. 16-17). In ogni caso, il corrispettivo indicato rappresenta una remunerazione del capitale (ossia del patrimonio aziendale di EMT) pari all'8% annuo circa (pag. 18).

In questo modo, l'Attestatore ha precisato e dettagliato quanto richiesto dall'art. 87 co. 3 CCII, in punto di riconoscimento a ciascun creditore di un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale.

Alla luce delle integrazioni e della documentazione dimesse, nonché della motivata attestazione depositata, non pare essersi verificato un abuso dello strumento concordatario, potendosi escludere che sia stato previsto un canone di affitto e un corrispettivo per l'aumento di capitale sociale che si riflettano in un'operazione a danno dei creditori. Va quindi escluso che, al momento di stipulazione del contratto di affitto, l'azienda inglobasse un maggior valore derivante dalla prosecuzione dell'azienda in esercizio, trattandosi di attività che generava perdite.

Al contrario, la proposta evidenzia **una maggior soddisfazione del ceto creditorio** rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale: secondo la ricorrente il valore eccedente quello di liquidazione, è di € 425.657 (di cui € 300.800 per maggiori attivi, da cui dedurre € 58.764 di maggiori oneri del concordato e a cui sommare € 183.622 di rinuncia alla surroga da parte del sig. Morandell, cfr. piano doc. 3, pag. 65). Da ultimo, l'attestatore ha indicato un attivo concordatario pari ad € 4.454.178,00, mentre quello liquidatorio sarebbe pari ad € 4.079.883 (cfr. doc. 8 allegato ai chiarimenti d.d. 25.11.2025, pag. 46-51).

Non emerge, dunque, alcun abuso dello strumento concordatario: la stipulazione del contratto d'affitto e l'aumento del capitale sociale al corrispettivo indicato non paiono,

dunque, finalizzate a sottrarre ai creditori il maggior valore derivante dalla prosecuzione dell'attività d'impresa o dalla cessione d'azienda in esercizio.

2.3.3. Sotto questo profilo, dunque, la proposta risulta ammissibile.

Non sono previste, né necessarie procedure competitive, pure ipotizzate dalla ricorrente nell'ultima integrazione depositata, in cui si è impegnata a modificare il piano concordatario in questo senso.

Infatti, l'art. 91 CCII non trova applicazione nel caso di specie, poiché non è prevista alcuna vera e propria cessione di beni aziendali, bensì un'operazione che riguarda esclusivamente il patrimonio dei soci.

Invero, l'aumento di capitale sociale e la cessione di quote sociali sono atti che hanno ad oggetto diritti dei soci, non della società; non sarebbe quindi possibile – in difetto di un'espressa previsione legislativa – limitare l'autonomia e responsabilità patrimoniale dei soci, soggetti distinti ed autonomi rispetto alla società (cfr., in questo senso, per quanto riguarda la previgente legge fallimentare, la già citata Corte d'Appello di Venezia, 28.10.2021, in dirittodellacrisi.it; v. anche Trib. Napoli 04.07.2018 in unijuris.it).

Sotto il profilo della tutela dei creditori, tale atto non porta a ridurre le garanzie patrimoniali su cui gli stessi creditori possono soddisfarsi, poiché l'azienda rimane in capo alla stessa società debitrice, che i creditori in futuro potrebbero ancora aggredire, in caso di mancato adempimento della proposta concordataria.

Dunque, diversamente rispetto a quanto accade per il cessionario d'azienda, il socio subentrante non riesce ad ottenere l'acquisto dell'azienda libera dai pesi e dagli impegni che lo legano al ceto creditorio.

In altre parole, nel concordato che si fonda su operazioni che riguardano il capitale, il rischio di insuccesso del risanamento dell'impresa ricade su chi diventa socio (pur nei limiti della responsabilità limitata della srl); in caso di cessione d'azienda, il medesimo rischio non ricade, invece, sul cessionario d'azienda.

Pertanto, non si tratta di una vendita coattiva e non si verifica l'immediato trasferimento del bene purgato e libero dai pesi che gravano su di esso.

Sotto un altro profilo, è ben vero che il socio subentrante si impegna nei confronti del ceto creditorio nei termini ed entro i limiti della proposta concordataria, ottenendo così

una falciida degli importi originariamente dovuti.

Ciò impone che, nel caso concreto, venga esclusa la sussistenza di fenomeni distorsivi e fraudolenti a danno dei creditori.

Tale controllo deve essere compiuto con riguardo alla congruità del prezzo di cessione delle quote, anche attraverso un attento controllo della corretta indicazione del valore di liquidazione ex art. 87 co. 1 lett c) CCII. Infatti, se le quote venissero cedute ad un prezzo non congruo, i creditori potrebbero essere indotti ad aderire ad una proposta concordataria che, da un lato prevede la soddisfazione non integrale del loro credito, ma dall'altro offre loro una prospettiva di soddisfacimento peggiore rispetto a quella liquidatoria.

Come visto pocanzi, nel caso di specie si è esclusa – sotto questo profilo- la sussistenza di un abuso dello strumento concordatario.

Una volta escluso che l'offerta possa realizzare un atto in frode a danno dei creditori, mediante cessione delle quote a un valore non congruo, l'operazione risulta supportata da sufficienti garanzie a tutela dei creditori, date dal subentro della cessionaria nella compagine sociale.

Pertanto, al concordato preventivo in continuità che preveda il coinvolgimento di nuovi soci mediante aumento di capitale sociale non si applica l'art. 91 CCII, norma che, da un punto di vista letterale, è ancor più chiara rispetto al previgente art. 163 bis l.f. nel delimitare l'ambito applicativo delle offerte concorrenti “*esclusivamente*” alla cessione dell'azienda, di un suo ramo o di specifici beni, con esclusione, dunque, di operazioni che incidano solamente sul capitale sociale. L'inserimento di tale avverbio (“*esclusivamente*”), non presente nella previgente disposizione, è espressione della volontà del legislatore di delimitare il perimetro applicativo della norma, escludendo casi come quello in esame dall'ambito delle offerte concorrenti, poiché simili operazioni non prevedono la cessione dell'azienda o di suoi beni.

Il chiaro dettato normativo esclude, inoltre, che si possa pervenire all'applicazione analogica della norma al caso di specie.

In un concordato così strutturato, quindi, residua la possibilità per i creditori di presentare proposte concorrenti ex art. 90 CCII (cfr., con riguardo alla previgente legge fallimentare,

Trib. Roma, 05.08.2019, reperibile all'indirizzo www.ilcaso.it), norma che al comma sesto prevede espressamente che la proposta possa prevedere un aumento di capitale della società con esclusione o limitazione del diritto d'opzione.

In definitiva, qualora non dovessero essere presentate eventuali proposte concorrenti ex art. 90 CCII, non si darà seguito ad alcuna procedura competitiva.

2.4 La proposta, la suddivisione dei creditori in classi e l'individuazione delle parti interessate e non interessate.

La proposta prevede (pag. 15):

- il pagamento integrale dei crediti prededucibili (€410.641, cfr. piano doc. 2 pag. 58); in conformità a quanto previsto dall'art. 6 "CCII", i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo, nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, sono stati considerati quali crediti prededucibili nei limiti del 75%; va escluso il compenso del Liquidatore (€ 20.800,00), non ritenuto necessario, trattandosi di concordato in continuità che non prevede la cessione di beni societari;
- il pagamento integrale dei creditori privilegiati sino al grado 19° (€ 3.866.997, cfr. piano doc. 3 pag. 59);
- il pagamento integrale – mediante la finanza esterna apportata dal signor Elmar Morandell – dei creditori privilegiati di grado 20° (Comune di Caldaro, € 6.026), degradati a chirografari (cfr. altresì attestazione, pag. 77);
- il pagamento parziale dei creditori chirografari (€ 3.003.973, cfr. piano doc. 3 pag. 59) tutti nella misura del 7 %, suddivisi in tre classi:
 - i) CLASSE 1 – debiti verso banche titolari di crediti chirografari assistiti da garanzie prestate da terzi (nella specie, garanzie prestate dal signor Elmar Morandell) in conformità a quanto previsto dall'art. 85, comma 2, CCII;
 - ii) CLASSE 2 – debiti verso "imprese minori" titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi in conformità a quanto previsto dall'art. 85, comma 3, "CCII".

iii) CLASSE 3 – debiti chirografari verso fornitori non qualificabili come “imprese minori” (inseriti in apposita classe), nonché verso creditori (diversi) che non trovano collocazione in altra classe.

Le classi risultano correttamente formate, rispecchiando il contenuto di espresse previsioni normative (art. 85 co. 2 e 3 CCII).

Al riguardo, la proponente ha precisato di non essere stata in grado di determinare in modo puntuale quali creditori rispettino i requisiti dell’art. 2, comma 1, lett. d), “CCII” e quindi possano essere considerate “imprese minori” ai sensi del “CCII”, in quanto si tratta per lo più di imprese individuali o di società di persone, le quali non depositano il bilancio presso il registro imprese e per i quali non è stato possibile reperire i dati per verificare se superino o meno i parametri per essere considerate “imprese minori” (cfr. proposta pag. 14).

Per quanto riguarda le società di capitali, la proponente ha precisato di aver effettuato un’indagine a campione, concentrandosi in particolare sui creditori titolari di posizioni di importo più significativo, in considerazione del numero complessivo di fornitori, superiore a 500, che rendeva oggettivamente non praticabile una verifica analitica di ciascuna singola posizione. Inoltre, poiché l’art. 85, comma 3, “CCII”, la proponente assume quale riferimento i dati dell’ultimo esercizio; nella fattispecie, riferito al 2024, che però alla data di predisposizione del piano concordatario (maggio / giugno 2025), per gran parte delle imprese non risultava ancora depositato presso il registro delle imprese, con conseguente impossibilità di tenerne conto (cfr. chiarimenti d.d. 25.09.2025, pag. 8).

Pertanto, la proponente ritiene che nell’ambito dell’attività di circolarizzazione, il Commissario Giudiziale potrà richiedere ai creditori dimostrazione dei requisiti dimensionali e, all’esito di tale verifica, procedere ad eventuali riclassificazioni tra classi in sede di formazione dell’elenco dei creditori ammessi al voto (cfr. chiarimenti d.d. 25.09.2025, pag. 8).

Il tutto, inoltre, ha un limitato effetto pratico, essendo previsto il medesimo grado di soddisfacimento dei creditori appartenenti a tutte e tre le classi (7%).

Si ritiene quindi la non alterazione dell’ordine delle cause legittime di prelazione e la correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi, con particolare riguardo alle

previsioni di cui all'art. 85 CCII, posto che la suddivisione dei creditori concorsuali e la differenziazione dei trattamenti riservati alle singole classi trova ragionevole giustificazione nella omogeneità della posizione e degli interessi degli appartenenti a ciascuna di esse.

Va inoltre dato atto che, ai sensi dell'art. 87, comma 1, lett. l)-m)-n), correttamente la proponente ha qualificato come **parti interessate**, i creditori chirografari soddisfatti parzialmente e come **parti non interessate**, i creditori privilegiati per i quali la proposta concordataria prevede la soddisfazione integrale (cfr. proposta pag. 13-14), precisando che queste ultime, in conformità rispetto a quanto indicato dall'art. 109 co. 5 CCII, verranno soddisfatte entro il termine di trenta giorni dall'omologazione del concordato preventivo (cfr. chiarimenti d.d. 18.08.2025, pag. 1 e 8).

È corretta la previsione della distribuzione fra i creditori del valore di liquidazione e del valore eccedente.

Per quanto riguarda le **tempistiche di pagamento**, i creditori muniti di diritto di prelazione saranno soddisfatti in denaro integralmente entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'omologazione del concordato preventivo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 109, co. 5, CCII, mentre i creditori chirografari saranno soddisfatti in denaro entro il termine di 90 giorni dall'omologazione. Pertanto, la ricorrente ipotizza che l'omologazione del concordato intervenga nel mese di agosto 2026, prevede che il concordato sarà adempiuto entro il successivo mese di novembre 2026, allegando una tabella esplicativa (cfr. doc. 1 e 2 allegato a chiarimenti d.d. 18.08.2025, nonché pag. 1-2).

Nei chiarimenti depositati il 18.08.2025 la ricorrente ha inoltre evidenziato che qualora il concordato dovesse essere omologato prima, EMT si impegna a versare un canone di affitto pari a 18 mensilità oltre al canone di locazione e leasing (pag. 6 e doc. 7), mentre una maggior durata non si risolverebbe in un effetto negativo per i creditori, poiché il contratto di affitto prevede una durata di due anni, fino al 28.02.2027; nei chiarimenti depositati il 25.11.2025, infine, la proponente ha superato tali considerazioni, affermando che il contratto di affitto proseguito sino alla completa esecuzione del concordato preventivo, alla sua definitiva chiusura e all'integrale esdebitazione di EMT (pag. 8).

Risultano quindi chiariti gli effetti sul piano finanziario delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta analiticamente descritti (art. 87 co. 1 lett e) CCII).

2.5 Alla proposta è stata indicata **un’individuazione dei costi e dei ricavi attesi** (art. 87 co. 1 lett. f) CCII; cfr. doc. 13, piano economico previsionale, poi inviato nuovamente al Commissario Giudiziale completando il periodo temporale di riferimento sino a febbraio 2027 e da questi depositato sub doc. 1 al suo parere).

Si prevede, fra i ricavi, l’incasso delle somme derivanti dal contratto di affitto e, fra i costi, le spese bancarie, le imposte sui conti correnti, l’imis, il costo visto conformità per recupero crediti iva e la consulenza fiscale ordinaria, Non sono previsti costi necessari per assicurare il rispetto della “*normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell’ambiente*”, trattandosi di costi a carico dell’affittuaria. In questo modo, nel periodo novembre 2025- febbraio 2027 si prevede un risultato positivo per € 160.440.

2.5 Per quanto riguarda il piano industriale con l’indicazione degli effetti sul piano finanziario e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione economico-finanziaria (art. 87 co. 1 lett. f), si ritiene adeguata la documentazione dimessa, alla luce dei chiarimenti in merito al fatto che il contratto d’affitto proseguirà anche in seguito all’omologazione del concordato e sino alla completa esecuzione del piano; in tal modo, il riequilibrio della situazione economico-finanziaria a cui la norma fa riferimento (art. 87 co. 1 lett. e) CCII) non si realizzerà mediante i risultati dell’attività d’impresa, che proseguirà in capo all’affittuaria, ma mediante l’incasso dei canoni di affitto da parte di quest’ultima. In altre parole, non è prevista una prosecuzione dell’attività d’impresa in forma diretta.

2.6 Sono state evidenziate le **azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili** nonché le azioni eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e le prospettive di realizzo, in particolare all’allegato 2 del piano (relazione sulla situazione economico patrimoniale e finanziaria, pagg. 60 e seg.), nonché a pag. 2 e seg. dei chiarimenti d.d. 25.09.2025.

L’attestatore ha poi integrato la propria attestazione sul punto (da ultimo, doc. 8 d.d. 25.11.2025, pag. 25-42), evidenziando che:

- le azioni revocatorie riguardanti le rimesse bancarie sarebbero pari ad € 26.634,94;

- si potrebbe ipotizzare che un'eventuale azione di responsabilità potrebbe avere ad oggetto un danno - calcolato secondo il criterio della differenza fra patrimoni netti dalla data in cui si è verificata una causa di scioglimento alla data di apertura della procedura concorsuale, detratti i costi ordinari di liquidazione ex art. 2486 c.c. – pari a circa 1,3 milioni di €; secondo l'attestatore, vanno però tenuti in considerazione gli aspetti positivi della gestione dell'attività da parte del rappresentante legale, quali il pagamento diretto del PVC con mezzi propri, nonché gli ulteriori importi che si è impegnato a corrispondere in caso di omologazione del concordato e l'effetto positivo derivante dai canoni di affitti d'azienda. L'amministratore è inoltre privo di beni utilmente aggredibili avendo, come visto, ceduto alcuni immobili alla madre (alcuni dei quali gravati da ipoteca); un'eventuale azione revocatoria relativa a tali atti dispositivi non permetterebbe, secondo l'attestatore, di generare un apprezzabile valore aggiunto rispetto a quanto già realizzato in questa sede; per quanto riguarda le quote delle due sas di cui il sig. Morandell è titolare, (Green Valley sas e Moosbar sas), sarebbero prive di sostanziale valore e presenterebbero bilanci in perdita (doc.to 9 e 10). In definitiva, l'azione di responsabilità non porterebbe, secondo l'attestatore, a conseguire utilità apprezzabili rispetto a quelle ottenute in questa sede.

2.7 Il commissario giudiziale è stato indicato dalla proponente nel già nominato Avv. Vicentini Riccardo (art. 87 co. 1 lett. p).

2.8 Sono stati indicati **fondi rischi**: uno di € 45.000 a copertura di eventuali sopravvenienze passive prededucibili e delle spese ordinarie di gestione della società che maturano sino alla chiusura della procedura; un fondo rischi generico privilegiato di € 83.500; uno chirografario generico, di € 150.000 a copertura di possibili passività chirografarie che dovessero realizzarsi in corso di procedura; uno a copertura di possibili passività chirografarie che dovessero sopravvenire in corso di procedura relativamente ai contenziosi in cui EMT è parte, per € 50.000 (art. 87 co. 1 lett. p-bis, cfr. doc. 2 piano, relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, pag. 27, 30, 53).

2.9 Inoltre, ai sensi dell'art. 84 comma 5 e 88 CCII, il Professionista Indipendente ha attestato che:

- la soddisfazione proposta ai creditori previdenziali ed erariali non è inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione;
- per i crediti tributari e contributivi, il trattamento proposto è conveniente rispetto allo scenario della liquidazione giudiziale ove si stima che vi sarebbe unicamente una soddisfazione parziale;
- il concordato in continuità aziendale proposto dalla società, rispetta le previsioni di cui all'art. 84 c. 6 CCII (*“Nel concordato in continuità aziendale il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione; per il valore eccedente quello di liquidazione è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore”*);
- infine, i creditori muniti di privilegio speciale mobiliare di rivalsa Iva ai sensi dell'art. 2758 comma 2 cod. civ., non risultano presenti. (cfr. attestazione, pag. 106-107).

In definitiva, il piano e la proposta risultano conformi a quanto previsto dagli art. 87 e 88 CCII.

3. La non manifesta inidoneità del piano alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali (47 co.1 lett. b CCII).

3.1 Il piano si fonda, in larga parte, sul versamento di consistenti importi da parte di Morawa Italia Srl e di Morawa-Berchtold Transporte GmbH (canoni di affitti d'azienda mensili di 20.000,00 €; aumento di capitale per € 3.166.071,00, ulteriore somma di € 130.000,00, ecc.).

Al riguardo, non sono state assunte alcune garanzie reali o personali. Va poi evidenziato che l'operazione ricade soprattutto sulla società austriaca, in quanto la prima è una società neocostituita (cfr. doc. 5 depositato il 03/03/2025, nonché pag. 6 relazione Curatore d.d. 19.04.2025).

L'attestatore Dott. Romito, a pag. 68 ha dichiarato: *“L'adempimento degli impegni presi viene garantito da garanzia corporate della controllante austriaca di cui è stato visionato l'ultimo bilancio d'esercizio che chiude con un utile d'esercizio di €*

1.663.441,27 nel 2024 ed € 2.422.522,77 nel 2023” (cfr. doc. 4); il Commissario Giudiziale ha allegato al proprio parere il bilancio della società austriaca.

Su richiesta del Tribunale, l’Attestatore ha approfondito la situazione della garante austriaca, analizzando l’ultimo bilancio della società in questione riguardante l’esercizio 2024 e l’esercizio 2023 di raffronto, la nota integrativa, la relazione sulla gestione e la relazione di revisione allegate al bilancio nonché le dichiarazioni acquisite dalla banca Tiroler Sparkasse (che, pur escludendo espressamente di assumere qualsiasi impegno o garanzia, dichiara che non le sono note circostanze da cui desumere che Morawa Berchtold GmbH non sia in grado di soddisfare gli impegni presi per circa € 3.366.000,00, cfr. chiarimenti d.d. 18.08.2025, doc. 13),

L’Attestatore ha quindi evidenziato quanto segue: *“dall’esame del bilancio d’esercizio emerge che la società chiude l’esercizio 2024 con un patrimonio netto (voce costituita dalla differenza tra il totale dell’attivo societario e delle passività) di circa € 3 mln ed un indebitamento complessivo di circa € 10,67 mln. Di conseguenza, il rapporto tra totale dei debiti e patrimonio netto riporta un valore di 3,5, sostanzialmente in linea con gli standard delle PMI nel settore logistico e tipico delle imprese che finanziano i propri assets con il ricorso al credito. I flussi di cassa, c.d. cash-flow, della società, determinato nella sua accezione più semplice, ossia utile dell’esercizio + ammortamenti, è pari a complessivi € 2.745.445 (5% sul fatturato) e pare sufficiente per fronteggiare gli impegni assunti. Infatti, un flusso di cassa di questa misura consente il rientro dell’investimento in termini relativamente brevi. Inoltre, nell’esercizio 2024 Morawa-Berchtold Transporte GMBH ha proposto la distribuzione di utili pregressi ai soci per € 2.000.000. La relazione di revisione al bilancio non esprime rilievi sia in merito al bilancio che alla relazione sulla gestione e non emergono criticità in relazione alla continuità aziendale. Quanto al cash-flow, va tenuto in considerazione anche quanto prodotto dall’azienda EMT condotta medio tempore in affitto, la quale negli anni passati ha mantenuto un livello di fatturato superiore ai 10 mln e che, applicando la medesima percentuale di cui sopra, si traduce in circa 0,5 mln di clash-flow. Infine, risulta essere stata acquisita dalla proponente la dichiarazione della banca Tiroler Sparkasse in merito alla capacità finanziaria di Morawa. L’istituto di credito conferma, sulla base della propria*

esperienza, delle informazioni a sua disposizione e comunque senza alcuna assunzione di responsabilità, che la società Morawa è in grado di far fronte agli impegni finanziari assunti.”

L’attestatore conclude affermando che *“non ritiene sussistano al momento elementi idonei ad indicare l’incapacità di Morawa di far fronte agli impegni assunti in quanto il cash-flow generato dall’attività risulta congruo a supportare l’indebitamento corrente e l’impegno assunto nell’ambito del concordato di EMT”*.

Sotto questo profilo, stante la motivata presa di posizione dell’attestatore, va quindi escluso che il piano sia manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori.

3.2 Rilevano sul punto altresì le collegate **“iniziative da adottare qualora di verificchi uno scostamento dagli obiettivi”** di cui all’art. 87, comma 1, lett. i), “CCII”: sul punto, la proponente -pur ritenendo ritiene che la proposta e il piano concordatari per come strutturati rendono tale evenienza non concretamente ipotizzabile, poiché si fonda su presupposti certi e determinati - precisa che nel piano concordatario sono stati considerati nell’attivo, in un’ottica prudenziale, esclusivamente i crediti già incassati alla data di deposito del piano concordatario o per i quali era prossimo l’incasso e per cui il recupero era certo (chiarimenti 25.09.2025, pag. 7), ma ad oggi sono stati incassati maggiori crediti per € 51.026, aggiuntivi rispetto a quanto previsto nel piano concordatario (cfr. chiarimenti d.d. 25.11.2025).

3.3 Sempre con riguardo alla non manifesta inidoneità del piano alla soddisfazione dei creditori - per quanto esposto dalla proponente e confermato dal Commissario Giudiziale- è emersa una complessa vicenda che ha riguardato i rapporti intrattenuti con la banca Cassa Centrale Raiffeisen.

È infatti emerso:

- che la ricorrente intrattiene con tale istituto un conto corrente ordinario ed uno per “anticipi fatture”;
- che alla data di deposito del ricorso ex art. 44 “CCII” la linea anticipi presentava un saldo passivo di € 65.906,88, che la banca ha poi trasferito sul conto corrente ordinario, e che nei mesi successivi, in pendenza del ricorso ex art. 44 “CCII”, questo saldo passivo è stato compensato con gli incassi di rimesse libere confluite su tale conto;

- che entrambi i rapporti non sono stati risolti dalla banca e parrebbero tuttora proseguire;
- che la ricorrente ritiene che la banca dovrebbe restituire tali importi, conteggiati ai fini del raggiungimento del soddisfacimento dei creditori nella misura indicata;
- che la banca si sarebbe quindi rifiutata di restituire ad EMT gli importi risultanti da tale compensazione, sostenendo che le disposizioni di cui agli artt. 145, nonché da 153 a 162 CCII (e in particolare, la disposizione di cui all'art. 155 in tema di compensazione) si applicano solamente con riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato preventivo unitamente alla proposta, al piano e alla documentazione prevista dall'art. 39, comma 3 (cfr. chiarimenti d.d. 18.08.2025, nonché doc. 6 allegato), ma non prima, come avvenuto nel caso di specie;
- che le fatture dei predetti clienti per l'importo complessivo di € 90.806,88, sarebbero poi state incassate da EMT su altri conti correnti (cfr. chiarimenti 25.09.2025, pag. 3- 5 e doc.ti 11-17, cfr. parere del Commissario d.d. 09.12.2025, pag. 16-19).

Va altresì dato atto che pare che la banca avesse dapprima manifestato una diversa posizione rispetto a quella sopra riassunta, cfr. sul punto la seconda relazione del Commissario Giudiziale, pag. 10: “(...) *Cassa Centrale Raiffeisen, la quale, dai colloqui intercorsi con lo scrivente Commissario rimarrebbe disponibile alla restituzione degli importi solo all'esito dell'apertura della procedura concordataria, ovvero in caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della Società. Sul punto si è tutt'ora in attesa di una presa di una presa di posizione scritta da parte del predetto istituto bancario*”.

Sul punto, si rileva che sin dal deposito della domanda ex art. 44 CCII, ai sensi del co. 1 bis del predetto articolo, si producono gli effetti di cui all'art. 46 CCII (effetti della domanda di accesso al concordato preventivo), salvo che il debitore chieda di giovare del regime dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza di cui intende avvalersi, se deposita un progetto di regolazione redatto in conformità alle disposizioni che disciplinano lo strumento prescelto (co. 1-quater), il che non è avvenuto nel caso di specie (ove anzi sin dal ricorso ex art. 44 si è fatto riferimento all'intenzione di depositare una proposta e un piano di concordato preventivo in continuità aziendale).

Il citato art. 44 co. 1 quater CCII mira a delineare un percorso più favorevole per l'imprenditore che desidera accedere ad uno strumento di regolazione della crisi caratterizzato da una maggior libertà d'azione, rispetto a quanto previsto nel concordato preventivo (cfr. Trib. Modena, 18.02.2025 in ilcaso.it); *a contrario*, in mancanza di un simile progetto di regolazione, va fatto riferimento, anche in via analogica, alla disciplina più rigida del concordato preventivo.

Pertanto, il pagamento di crediti pregressi dovrebbe essere autorizzato ex art. 100 CCII ed in mancanza di autorizzazione l'atto sarebbe inefficace (cfr., con riguardo alla previgente legge fallimentare, Cass. 16808/2019, secondo cui “(...) *sia la transazione (...) che il pagamento del debito preconcordatario (implicitamente previsto dal successivo art. 168, primo comma) necessitano dell'autorizzazione del Tribunale per essere efficaci ed opponibili*”).

In alcuni casi, il pagamento di crediti pregressi può portare alla revoca del concordato ex art. 106 co. 2 CCII, ma – come nella previgente legge fallimentare – occorre verificare “*se detto pagamento costituisca, o meno, atto di straordinaria amministrazione e, in ogni caso, se la violazione della regola della par condicio sia diretta a frodare le ragioni dei creditori pregiudicando le possibilità di adempimento della proposta formulata con la domanda*” (Cass. 11958/2018), il che è da escludersi nel caso di specie.

Infatti, non pare rinvenirsi alcuna intenzione di frodare il ceto creditorio (come emerge altresì dalla citata relazione del Commissario Giudiziale, dove si è dato atto di una diversa intenzione manifestata inizialmente dalla banca), né emerge una rilevante incidenza in termini quantitativi, se si rapporta la somma di cui si discute rispetto all'intero bisogno concordatario.

Pertanto – una volta esclusa la sussistenza di un atto in frode – discenderebbe comunque l'inefficacia del “giroconto” compiuto in autonomia dalla banca, che ha portato a saldare le passività esistenti sul conto “anticipi” negativo con l'attivo del conto ordinario, divenuto positivo per l'avvenuto incasso di crediti.

Va però preso atto che il Commissario Giudiziale ha riferito che l'incasso dei crediti a cui si riferiva il citato conto “anticipi” è poi avvenuto, seppur su un altro conto corrente.

Ed allora, viene in rilievo il concreto contenuto del contratto per il conto cd. “anticipo

fatture” (all. 14 a chiarimenti d.d. 25.09.2025), che parrebbe conferire un mandato irrevocabile all’incasso con patto di compensazione, visto il riferimento all’art. 1723 c.c. contenuto all’art. 1, con conseguente prosecuzione del rapporto ex art. 97 co. 14 CCII e possibilità di riscossione diretta da parte del finanziatore nei confronti dei terzi debitori della parte finanziata.

L’avvenuto incasso dei crediti ceduti da parte della proponente, su un altro conto corrente, di cui ha da ultimo dato conto il Commissario Giudiziale (cfr. parere d.d. 09.12.2025, pag. 16-19), porta a dubitare che la banca sia attualmente tenuta a riversare nuovamente e per intero le medesime somme alla ricorrente. Quest’ultima, così facendo, otterrebbe la duplicazione degli importi incassati (che verrebbero una volta ricevuti dal debitore su altro conto corrente e una seconda volta dalla banca in restituzione), con conseguente indebito arricchimento.

Tuttavia, tale apparente mancanza non sembra poter condurre ad affermare che il piano sia manifestamente inidoneo all’obiettivo che si prefigge.

Infatti, la differenza tra il soddisfacimento dei creditori chirografari previsto nel piano nella misura del 7 % e quello, invece, previsto in caso di mancata percezione delle ulteriori somme da parte della banca (da ultimo quantificate dall’attestatore nella misura del 5,69 %, cfr. doc. 8 chiarimenti d.d. 25.11.2025, pag. 48) potrà anzi essere ragionevolmente colmata attraverso la prosecuzione del contratto d’affitto con Morawa Italia srl, che secondo quanto indicato da ultimo dalla proponente proseguirà sino alla completa esecuzione del concordato preventivo (cfr. chiarimenti d.d. 25.11.2025, pag. 8), nonché eventualmente mediante l’incasso di ulteriori crediti, che, come visto, prudenzialmente non sono stati valutati a piano, ma sono stati in parte incassati.

4. La completezza ed adeguatezza della relazione del professionista indipendente ex art. 87 co. 3 CCII e 88 co. 2 CCII

In seguito alle integrazioni e ai chiarimenti da ultimo richiesti con decreto 06.11.2025, l’Attestatore Dott. Romito ha adeguatamente integrato la propria attestazione (cfr. doc. 8 integrazioni e chiarimenti d.d. 25.11.2025).

In particolare, come visto l’Attestatore ha integrato l’attestazione in punto di congruità del canone di affitto e di corrispettivo di cessione delle quote, nonché sotto il profilo

dell'analisi delle azioni di responsabilità e revocatorie esperibili in caso di apertura della liquidazione giudiziale.

È stata così maggiormente approfondita la fondatezza di tali azioni ed i loro possibili esiti, così come il valore del patrimonio dell'amministratore sig. Morandell, come richiesto.

L'Attestatore ha inoltre maggiormente approfondito ed esplicitato i criteri di valutazione seguiti nel condividere i valori riportati nelle perizie e nella relazione della proponente, con riguardo ai beni aziendali.

Con riguardo al valore degli immobili, si è analizzata la perizia redatta dall'Ing. Dieter Kompatscher (doc. 15 allegato al piano), ritenendola attendibile, in particolare evidenziando che il valore risulta in linea con i dati OMI dell'Agenzia delle Entrate e con i valori di mercato (cfr. integrazione attestazione, pag. 20-23)

Con riguardo ai beni strumentali, l'Attestatore ha analizzato la perizia di stima dei veicoli aziendali redatta dall'Ing. Markus Gasser (cfr. doc. 16), ritenendola ragionevole, nonché attendibile in quanto conforme a un controllo a campione di alcuni veicoli, che sono stati comparati dall'attestatore con prezzi di mercato rinvenibili da annunci online (cfr. attestazione, pag. 22).

Per quanto riguarda le rimanenze di magazzino l'Attestatore ha ritenuto il valore delle stesse al costo di iscrizione (€ 118.071) risulti conforme alla previsione del contratto di affitto; come visto, infatti, l'art. 9 co. 5 del citato contratto di affitto prevede che nel corso del rapporto l'affittuaria possa utilizzare detti beni, impegnandosi al pagamento degli stessi entro trenta giorni al prezzo di mercato o comunque non inferiore al prezzo di acquisto; in questo modo, secondo l'Attestatore, sarà possibile un eventuale margine positivo per l'affittante dell'azienda (pag. 23).

Per quanto riguarda i crediti verso clienti, l'Attestatore ha chiarito che il piano indica importi solo per i crediti effettivamente incassati, risultando possibile una sopravvenienza positiva in caso di incasso di ulteriori somme, circostanza già realizzatasi per l'importo di € 51.026,77 (pag. 24).

Nel complesso, alla luce delle integrazioni dimesse, si rileva l'adeguatezza e sufficiente completezza della relazione ex art. 87, comma 3, CCII, redatta da professionista in

possesso dei requisiti di legge; risultano oggi comprensibili i criteri di giudizio posti alla base della stessa. Questi ha attestato la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano e, in caso di continuità aziendale, che il piano è atto a impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale.

5. Il parere del Commissario Giudiziale

Il Commissario Giudiziale ha espresso in data 22.07.2025 parere positivo in ordine al piano e alla proposta concordataria presentata da EMT Transport S.r.l. e non ha mutato tale avviso nei successivi pareri integrativi (depositati il 22.07.2025, 02.09.2025 e 10.12.2025).

6. Conclusioni

In definitiva, la domanda di concordato presentata da EMT TRANSPORT S.R.L. (p.iva 02469630210) risulta ammissibile e ne deve quindi essere disposta l'apertura.

Non è necessario disporre che ulteriori somme vengano versate ai sensi dell'art. 47 co. 1 lett d) CCII, in quanto il conto corrente della procedura ha un saldo attivo di oltre € 720.000 (cfr. da ultimo la relazione periodica del Commissario Giudiziale depositata il 11.12.2025). Ciò è avvenuto, poiché su tale conto, oltre al fondo spese, sono stati restituiti importi accreditati sui conti passivi da parte di un'altra banca, sono stati incassati crediti commerciali di EMT a fronte della comunicazione rivolta direttamente dalla ricorrente ai propri clienti con l'indicazione dell'iban della procedura come conto dedicato all'incasso dei propri crediti ancora aperti (cfr. quarta relazione periodica del Commissario d.d. 23.07.2025) e sono stati inoltre incassati i canoni di affitto (cfr. ad es. relazione Commissario 11.12.2025). A fronte del pagamento spontaneo di somme rilevanti sui conti della procedura, si ritiene superfluo il versamento di ulteriori importi in questa fase.

P.Q.M.

Il Tribunale,

- osservata la conformità dei contenuti formali e sostanziali del piano alle previsioni dell'art. 87, commi 1 e 2, CCII;

- ritenuta, in definitiva, la ritualità della proposta di concordato in continuità aziendale e la non manifesta inidoneità del relativo piano alla soddisfazione dei creditori, come prospettata dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali;

- visti gli artt. 39 e seg., 47, nonché 84 e seg. CCII;

DICHIARA

aperta la procedura di concordato preventivo di **EMT TRANSPORT S.R.L. (p.iva 02469630210), con sede legale in Caldaro sulla strada del vino (BZ), Palude di Caldaro n. 2/C,**

NOMINA

Giudice Delegato per la procedura di concordato il dott. Thomas Fleischmann;

CONFERMA

il Commissario Giudiziale nella persona **dell'Avv. VICENTINI RICCARDO;**

STABILISCE

la data iniziale del 20.04.2026 e la data finale del 26.04.2026 per l'espressione del voto dei creditori, con le seguenti modalità informatiche, idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione: a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 107 del codice della crisi;

FISSA

il termine del 15.01.2026 per la comunicazione del presente provvedimento ai creditori;

DISPONE

che la ricorrente rediga alla data dell'ultimo giorno di ogni mese, da depositare in cancelleria entro il giorno 15 di ogni mese, una relazione scritta in ordine alla situazione economico- patrimoniale e finanziaria aggiornata dell'impresa, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute di carattere negoziale, gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad € 5.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino;

ORDINA

la comunicazione del presente decreto al Pubblico ministero e ai richiedenti la liquidazione giudiziale dell'impresa ammessa al concordato, qualora presenti;

ORDINA

altresì, la pubblicazione per estratto del presente decreto, a cura della cancelleria, nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 45 CCII;

- letto l'art. 42, comma 1, CCII,

MANDA

alla Cancelleria per l'acquisizione dall'Agenzia delle entrate, dall'Istituto nazionale di previdenza sociale e dal Registro delle imprese i dati e i documenti relativi al debitore, individuati all'art. 367 CCII, di seguito riportati, inoltrando, se il collegamento diretto alle banche dati non è operativo, richiesta tramite PEC:

- dal Registro delle imprese devono essere acquisiti i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, la visura storica, gli atti con cui sono state compiute le operazioni straordinarie e in particolare aumento e riduzione di capitale, fusione e scissione, trasferimenti di azienda o di rami di azienda;
- dall'Agenzia delle entrate devono essere acquisite le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti, l'elenco degli atti sottoposti a imposta di registro e i debiti fiscali, indicando partitamente per questi ultimi interessi, sanzioni e gli anni in cui i debiti sono sorti;
- dall'Istituto nazionale di previdenza sociale sono acquisite le informazioni relative ai debiti contributivi.

Bolzano, 19/12/2025

Il Giudice est.

Thomas Fleischmann

La Presidente

Francesca Bortolotti